

REGOLAMENTO D'ISTITUTO DISCIPLINARE
per la prevenzione ed il contrasto delle nuove forme di devianza:
"BULLISMO E CYBERBULLISMO".

Recepita la Legge n. 71 del 29 maggio 2017, recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", pubblicata in g.u. del 03/06/2017; nonché le LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, emanate dal MIUR (ottobre 2017).

Visti:

- la Direttiva MIUR n. 16, del 5 febbraio 2007, recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- la Direttiva MPI n. 30, del 15 marzo 2007, recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere della vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- la Direttiva MPI n. 104, del 30 novembre 2007, recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- la Direttiva MIUR n. 1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR (aprile 2015) per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- il DPR 249/98 e 235/2007, "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- gli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile.

VIENE EMANATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Il fenomeno del "bullismo e cyberbullismo" va inquadrato all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche che contraddistinguono la realtà degli adolescenti dei nostri giorni. Gli atti si presentano in differenti modi ed è necessario distinguere gli episodi di bullismo e cyberbullismo dai semplici giochi, dalle ragazzate o da violazioni disciplinari di natura diversa. **Il nostro Istituto ritiene che tutti gli alunni hanno il diritto di poter apprendere in un ambiente sicuro e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e personalità.** La scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sano, sereno e costruttivo nelle classi, per questo condanna severamente ogni atto di "bullismo e cyberbullismo". Al fine di poter distinguere gli elementi che caratterizzano tali fenomeni, si riportano di seguito le definizioni e le differenze legate a tali fenomeni.

DEFINIZIONI E DIFFERENZE

Bullismo	Cyberbullismo
E' caratterizzato da azioni violente ed intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima.	E' la manifestazione in rete del bullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi stia interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter dire/fare online ciò che non potrebbero dire/fare nella vita reale.
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione del bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità, portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie parole/azioni vengono attribuite ad un "profilo utente" creato.

In base a queste definizioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- ✚ **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale, ecc.
- ✚ **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.).

- ✚ **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

IL CYBERBULLISMO, nello specifico, è una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione addirittura di gruppi contro la vittima. Si tratta di un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario intervenire molto tempo prima che un caso venga alla luce.

I genitori e le scuole possono sostenere i giovani dando i giusti consigli e discutendo su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato che i bulli sono perseguibili anche penalmente.

Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, talvolta ignorati o minimizzati.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e contrastati così come previsto dalla legge.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie classificabili come **Bullismo**:

- ✚ **la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;**
- ✚ **l'intenzione di nuocere;**
- ✚ **l'isolamento della vittima.**

Rientrano invece nella categoria del **Cyberbullismo** comportamenti quali:

- ✚ **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- ✚ **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- ✚ **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- ✚ **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet...) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- ✚ **Outing estorto:** registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- ✚ **Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- ✚ **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- ✚ **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- ✚ individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente al bullismo e cyberbullismo;

- ✚ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- ✚ prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- ✚ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ✚ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- ✚ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE:

- ✚ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- ✚ coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- ✚ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- ✚ cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "*Safer Internet Day*".

IL COLLEGIO DOCENTI :

- ✚ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE :

- ✚ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- ✚ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- ✚ intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- ✚ valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI :

- ✚ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- ✚ sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ✚ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ✚ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- ✚ conoscono il codice di comportamento dello studente;
- ✚ conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- ✚ sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- ✚ imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- ✚ **non possono acquisire, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e sotto la sua diretta sorveglianza.** La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- ✚ **durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e sotto la sua diretta sorveglianza.**
- ✚ **non possono utilizzare quindi in alcun modo il proprio telefono cellulare all'interno di tutti gli ambienti scolastici, ivi compresi gli spazi esterni ed i servizi igienici.**

SCHEMA DELLA PROCEDURA DA ATTIVARE IN PRESENZA DO COMPORAMENTI CLASSIFICABILI COME "ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO".

FASE 1 - SEGNALAZIONE:

Un presunto atto di bullismo o cyberbullismo viene segnalato al Dirigente Scolastico, ad un suo collaboratore od al referente; tale segnalazione può giungere dagli insegnanti, dal personale della scuola, dai genitori o dagli stessi alunni.

In via preliminare, una volta segnalato il presunto atto di bullismo o cyberbullismo, il Dirigente dovrà valutare se tale comportamento si configura come reato, in tal caso dovrà tempestivamente segnalarlo alle autorità competenti.

FASE 2 - EQUIPE ANTI BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'equipe anti bullismo e cyberbullismo è composta dal Dirigente Scolastico e/o un suo collaboratore, dal docente responsabile del cyberbullismo e dal/la coordinatore/trice di classe. Nello specifico, in riferimento al decreto di costituzione del team anti-bullismo e anti-cyberbullismo (prot. 0001422 del 30-03-2021) risultano coinvolti i seguenti docenti: Giuseppe Fragapane, Salvatore Nicastro, Orazio Brighina, Grazia Spadaro, Luisa Aleo, Daniela Vicino.

FASE 3 - SANZIONE DISCIPLINARE

L'equipe considera come infrazione grave e/o gravissima ogni comportamento, accertato, che si dovesse configurare come episodio di bullismo o cyberbullismo e lo sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto.

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- ✚ Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- ✚ Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- ✚ Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- ✚ Sospensione.

FASE 4 - VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Dopo un episodio di bullismo o cyberbullismo sarà sempre opportuno prevedere un congruo periodo di osservazione da parte dei soggetti coinvolti (docenti, genitori, studenti...) per valutare l'effettiva risoluzione del problema o l'adozione di ulteriori misure educative.

PROVVEDIMENTI E SANZIONI PER MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI

Art. 1 - Provvedimenti disciplinari: Principi Generali

1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Si premette che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva, tenendo conto anche della situazione personale dello studente.
4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

5. **Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009;** nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni)
10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

art. 2 Sanzioni disciplinari relative all'uso del cellulare e dei dispositivi elettronici

Si rimanda al documento presente in calce al seguente Regolamento.

Art. 3 (Procedimento)

Prima di rendere esecutiva una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di classe e dal docente di classe presente all'accaduto, anche congiuntamente.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

1. La non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
2. il rinvio della decisione al Consiglio di Classe al completo in presenza del Genitore rappresentante di classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
3. I genitori dello studente devono essere informati sulle decisioni assunte dal consiglio di classe o dal consiglio di Istituto.
4. In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far

percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, se le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

5. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano).

6. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

7. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile entro 5 gg dall'accaduto.

8. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

9. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, o da un suo incaricato in forma scritta.

Art. 4 (Impugnazioni)

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

Art. 5 (Organo di Garanzia)

L'O.G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da sette membri:

1. Il Dirigente Scolastico;
2. Due docenti designati dal Consiglio di Istituto (un docente della scuola primaria e un docente della scuola secondaria di primo grado);
3. Due rappresentanti eletti dai genitori;
4. Due rappresentanti del personale non docente (il dirigente amministrativo e un collaboratore scolastico).

I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio. L'Organo di Garanzia, in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza al completo dell'Organo di Garanzia. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha

diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia" della scuola.

Art. 6 (Organo di Garanzia Regionale)

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

In riferimento alla Circolare Ministeriale del 22 dicembre 2022, supportata dall'Indagine Conoscitiva della VII Commissione Permanente del Senato della Repubblica del 09 giugno 2021 "SULL'IMPATTO DEL DIGITALE SUGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROCESSI DI APPRENDIMENTO".

Visti:

- + la Direttiva MPI n. 30, del 15 marzo 2007, recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere della vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- + la Direttiva MPI n. 104, del 30 novembre 2007, recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- + il DPR 249/98 e 235/2007, "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- + la delibera n. 35 del Collegio Docenti, verbale n. 12 del 29 giugno 2023;
- + la delibera n. 14 del Consiglio d'Istituto del 28 luglio 2023.

Premesso

che le Nuove Tecnologie e le risorse digitali supportano e ampliano l'azione didattica e formativa e che l'utilizzo delle suddette strumentazioni **è prevista e incentivata anche in un'ottica di educazione alla cittadinanza digitale**

tuttavia

l'Istituzione Scolastica, a tutela della comunità nelle sue varie componenti, ne regola e disciplina l'uso

Pertanto

VIETA

l'utilizzo di smartphone e dispositivi elettronici che esulino dall'ambito strettamente didattico e che non siano esplicitamente consentiti e monitorati dal docente

A) sia nelle ore antimeridiane che postmeridiane (compreso l'intervallo)

B) sia nelle attività extracurricolari, in cui siano coinvolti gli alunni della scuola

Il divieto è così regolamentato:

1. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi all'interno di un contenitore fornito dalla scuola. Gli stessi saranno ivi riposti dagli alunni all'inizio delle lezioni e potranno essere ripresi solo a conclusione delle stesse lezioni e delle attività scolastiche in generale.

2. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti a scuola; in alternativa il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.
3. Nel caso in cui l'alunno sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una prova scritta per le quali non siano esplicitamente consentiti (compiti in classe, verifiche, esami conclusivi, ecc.), la stessa sarà ritirata e non dovranno essere previste prove di recupero.
4. All'interno di tutti i locali dell'istituzione scolastica, nei vari spazi come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di manifestazioni, eventi organizzati che prevedano l'apertura al territorio per i quali è stata dato consenso tramite apposita liberatoria.
5. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale l'istituzione scolastica è tenuta ad applicare opportune sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento.
6. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.
7. Eventuali foto, video audio fatti con i dispositivi all'interno dell'istituzione scolastica, senza il consenso scritto della/e persona/e ripresa/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.
8. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno oggetto di valutazione disciplinare.
9. L' Istituzione Scolastica perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo del social network che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.

TABELLA PROVVEDIMENTI E SANZIONI

	Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
1	L'alunno tiene il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco.	1 ^a volta	Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente
		2 ^a volta	-Nota sul registro di classe -Ritiro del cellulare e/o dispositivo consegnato al genitore a fine giornata	Docente
2	Lo studente tiene il cellulare acceso e riceve chiamate o notifiche di messaggi.	1 ^a volta	Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente
		2 ^a volta	-Nota disciplinare sul registro elettronico. -Ritiro del cellulare e/ o dispositivo consegnato al genitore a fine giornata	Docente

3.	L'alunno effettua riprese foto, audio e video in classe, nei locali adibiti ad attività formative	1^ volta	-Ritiro immediato del cellulare che sarà custodito in presidenza e riconsegnato ai genitori al termine delle lezioni. -Nota sul registro elettronico. -Provvedimento disciplinare: giorni UNO di sospensione	Coordinatore su delega del DS
		Uso reiterato	-Ritiro immediato del cellulare che sarà custodito in presidenza e riconsegnato ai genitori al termine delle lezioni. -Nota sul registro elettronico. -Provvedimento disciplinare: sino a 5 giorni di sospensione	Consiglio di classe straordinario che delibera l'entità della sanzione
4	L'alunno effettua riprese foto, audio e video nei bagni. Sarà considerata prova incriminante anche la segnalazione da parte di alunni testimoni di cui sarà tutelato l'anonimato.	SEMPRE	-Ritiro immediato del cellulare. -Nota disciplinare sul registro elettronico. -Convocazione della famiglia. -Provvedimento disciplinare: sino a giorni TRE di sospensione	Consiglio di classe straordinario che delibera l'entità della sanzione
5	L'alunno utilizza i dispositivi elettronici durante la prova scritta.	SEMPRE	-Ritiro della prova e valutazione gravemente insufficiente della stessa -Nota sul registro elettronico	Docente
6	L'alunno diffonde a terzi o sui social in modo non autorizzato audio, foto o video in violazione delle norme vigenti sulla privacy. In caso di grave danno all'immagine dell'Istituzione scolastica, del personale docente, non docente e nei confronti di terzi (cyberbullismo, minacce, insulti, fake news...).	SEMPRE	-Ritiro del cellulare. -Nota sul registro elettronico. -Convocazione della famiglia. -Provvedimento disciplinare: allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni, esclusione da gite e viaggi di istruzione. Provvedimento disciplinare: Allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico e non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.	C.d.C. presieduto dal Dirigente Scolastico Consiglio di Istituto.

Approvato nella seduta del Collegio Docenti del 05-10-2023

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 06-12-2023